



Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata

64015 Nereto (TE)

Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2
Sant'Omero (TE)

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it

E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA

FORNITURA E PARAFARMACI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE

1. Oggetto del capitolato

Oggetto del presente capitolato è la fornitura continuativa di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, omeopatici, di parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti, ecc.), di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, veterinari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale di Sant'Omero.

L'importo complessivo presunto della fornitura è di **Euro 900.000,00** calcolato al prezzo al pubblico al netto dello sconto di legge e al netto dell'IVA.

L'importo complessivo della fornitura è da considerarsi di massima in quanto determinato sulla base del fabbisogno presuntivo dei prodotti, nell'arco temporale di durata della fornitura, per cui non impegna l'Amministrazione Comunale di Sant'Omero nella spesa totale prevista. Pertanto al mancato raggiungimento del valore previsto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento della fornitura, la ditta aggiudicataria sarà obbligata ad assoggettarvi sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto stesso.

Qualora presso l'aggiudicatario venissero a mancare prodotti di massima urgenza, l'Ente nella persona del direttore della farmacia comunale, si riserva la facoltà di acquistarli dove saranno tempestivamente reperibili senza che la ditta aggiudicataria nulla possa pretendere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di acquistare direttamente dalle Ditte produttrici di prodotti garantiti da privativa industriale o in occasione di campagne promozionali o quando le condizioni commerciali siano migliori di quelle in base alle quali sarà aggiudicata la fornitura, senza obbligo di preventiva informazione alla Ditta aggiudicataria.

Le procedure di cui sopra mirano a garantire completezza, stabilità e convenienza agli approvvigionamenti della farmacia comunale.

2. Durata del contratto

La fornitura avrà durata di anni uno (01) decorrenti dalla data di stipula del contratto e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte della Stazione Appaltante. Nelle more della stipula di detto contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di chiedere che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino a detto termine.

Se alla scadenza del termine del contratto il committente non avrà provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, il contraente sarà tenuto a prorogarlo fino a sei mesi alle medesime condizioni.

3. Articolazione della fornitura

Al fornitore affidatario è richiesto:

- di effettuare presso la sede della farmacia almeno due consegne giornaliere a cura, spese e rischio del fornitore, dal lunedì al sabato, una al mattino entro le ore 9,00 con chiamata entro le ore 20,00 ed una al pomeriggio entro le ore 16,00 con chiamata entro le ore 12,30;

- in caso di turno festivo o domenicale dovrà essere assicurata anche una consegna festiva o domenicale con ordine – chiamata entro le ore 20,00 del giorno precedente;

- di garantire, se necessario, una ulteriore fornitura nell'orario di apertura della farmacia;

Ricevuto l'ordine, il contraente deve produrre un documento di trasporto in formato elettronico leggibile dal software aziendale. Tale documento in forma cartacea dovrà accompagnare la merce consegnata. Gli eventuali aggravii di spese e gli eventuali danni, riconducibili alla mancata evasione dell'ordine secondo quanto previsto, saranno imputati al contraente inadempiente. Le consegne dovranno essere effettuate da personale incaricato dall'operatore economico, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia. Le consegne devono essere effettuate nelle mani di un direttore di Farmacia o di un suo incaricato il quale sottoscrive il documento di trasporto cartaceo per ricevuta in forma con riserva relativamente al numero dei colli consegnati. Il controllo della merce e la segnalazione di errori verranno comunicati dall'Operatore Economico entro il termine di 24 ore lavorative.

Inoltre il contraente deve garantire:

- servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di rifornimento, compreso il sabato e i giorni festivi;

- servizio per il sabato (ed eccezionalmente per i giorni festivi da definire);

- chiamate telefoniche e/o collegamenti via telematica a carico del fornitore;

- elenco mancanti in tempo reale;

- servizio di informazione su ritiri, revoche, variazioni relative a farmaci presidi medico chirurgici e modificazioni delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia;

- servizio resi articoli avariati e/o scaduti o revocati o invenduti con emissione mensile di fattura di accredito;

- gli articoli erroneamente consegnati in sovrannumero rispetto all'ordine saranno restituiti al momento della successiva consegna. Dette operazioni devono essere regolate mensilmente, con emissione delle relative note di accredito. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà ritirare almeno due volte all'anno i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati o comunque non più vendibili non soggetti a reso e le merci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili;

- nel caso l'errata consegna riguardi un farmaco, considerato a giudizio insindacabile del direttore, urgente, esso deve essere sostituito entro le due ore successive;

- la farmacia deve essere informata sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell'industria farmaceutica (probabili futuri mancanti);

- la data di scadenza dei farmaci deve essere posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto al momento della consegna dei medesimi presso la farmacia con possibilità per il direttore della farmacia di restituire il prodotto;

- nel caso di forzata consegna di articoli con scadenza di durata inferiore a quanto precede, deve esserne data tempestiva comunicazione al direttore della farmacia;

- i prodotti che per legge sono soggetti a temperature stabilite devono essere trasportati in idonei contenitori termici;

- i prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere per caratteristiche alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto;

- i prodotti oggetto della fornitura dovranno contenere fogli illustrativi scritti anche in italiano;

- di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 26/05/1997;

- nei casi di accertata urgenza ed in via eccezionale la ditta deve provvedere alla consegna anche di un solo farmaco;

- in caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria la ditta affidataria deve comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia "A" e "C" o considerati urgenti a giudizio insindacabile del direttore della farmacia;
- tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite "a regola d'arte", quindi in modo corretto e soddisfacente per l'Amministrazione. In caso di inadempienze, queste, una volta segnalate per iscritto, devono essere prontamente corrette;
- produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinali uso umano classe A,C,OTC,SOP, specialità medicinali uso veterinario, omeopatici e parafarmaco;
- garantire servizio di ritiro prodotti resi invendibili per effetto di provvedimenti assunti dalle competenti autorità, anche in dipendenza di variazione di composizione e di confezione e di quanto riportato nel foglietto illustrativo;
- di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.
- mettere a disposizione personale idoneo per la sistemazione dei farmaci forniti

Oltre allo sconto pattuito resta facoltà della farmacia comunale di usufruire dei servizi offerti normalmente dalle ditte aggiudicatarie ovvero:

- offerte specifiche su singoli prodotti;
- offerte mensili speciali;
- campagne promozionali e/o stagionali;
- informazione e prenotazione nuovi prodotti;
- invio ed utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario come campioni gratuiti ridotti, cartelloni, opuscoli illustrativi, espositori e omaggi per la clientela che sia utile e di supporto alle vendite.

Si intende che la ditta aggiudicataria dovrà segnalare alla farmacia comunale in tempo utile queste iniziative promozionali - commerciali.

Il personale addetto alla farmacia comunale ha diritto di partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di formazione gestite dalla ditta fornitrice.

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura devono essere effettuate a cura, rischio e spese dell'operatore economico nei locali indicati dalla farmacia richiedente. I veicoli utilizzati devono garantire le necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire la catena del freddo, ove necessaria.

I documenti di trasporto obbligatoriamente indicare: data e luogo di trasporto / numero e data di Ordine / elenco prodotti consegnati / numero colli.

All'operatore economico non è consentito fissare alcun importo per effettuare la fornitura. Nel caso di consegna di prodotti non conformi a quanto richiesto o in caso di mancanza di prodotti descritti sul documento di trasporto, il committente invia all'operatore economico una contestazione scritta, anche tramite fax. L'operatore economico s'impegna al ritiro del prodotto non conforme e all'emissione della Nota Credito, che parimenti dovrà essere emessa per i prodotti mancanti entro il termine massimo di 30 giorni dalla contestazione.

Eventuali stampe di tabulati generali, per categoria di prodotti o altri per analisi gestionali, saranno concordati con il Direttore

Alla farmacia dovranno essere fornite informazioni sui nuovi prodotti e su eventuali aggiornamenti legislativi per il settore nel periodo di durata del contratto.

I documenti di trasporto dei prodotti, le fatture e le note di credito dovranno essere intestate e inviate al luogo di destinazione delle forniture, il cui indirizzo dovrà essere riportato su tutti i documenti.

Le fatturazioni dovranno avvenire a fine del mese. Tutti i documenti dovranno, in particolare, essere conformi a quanto previsto dalla specifica normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti.

4. Oneri e responsabilità a carico del fornitore

Sono a carico dei singoli operatori economici tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività che si rendessero necessarie per la fornitura dei servizi e per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Nell'esecuzione delle prestazioni i contraenti devono osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigente.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolo devono essere eseguite garantendo la piena operatività della farmacia, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. La merce fornita e non venduta dalla farmacia entro sei mesi dalla fornitura è restituita al contraente senza alcun onere e spesa a carico della farmacia.

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, ferma restando la loro esclusiva responsabilità diretta verso il committente e verso terzi, di tenere comunque rilevata ed indenne, in qualunque tempo, la stazione appaltante stessa da ogni domanda delle autorità competenti e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione del contratto, con l'intesa che rimarrà a loro esclusivo carico il completo risarcimento, senza che per ciò possano pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del committente.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

5. Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali – Penali

La Ditta aggiudicatrice, **entro 7 (sette)** giorni dal ricevimento della raccomandata, dovrà sempre per iscritto, produrre le relative giustificazioni e rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate. In particolare, nell'eventualità di consegne mancanti di uno o più prodotti richiesti, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti. Dopo la contestazione scritta e le contro delucidazioni ritenute non soddisfacenti, l'importo della penale sarà trattenuto dalla prima fattura utile. L'ammontare massimo delle penali non potrà in ogni caso, superare il 10% dell'importo del contratto.

Dopo le contestazioni per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze, il committente avrà facoltà di risolvere il contratto mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni da effettuarsi con la lettera A/R. E' fatto salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

6. Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta fornitrice;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della Ditta fornitrice;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
- gravi e ripetute difformità dei prodotti forniti rispetto a quelli ordinati;
- inadempimento delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Tale risoluzione potrà essere richiesta per un qualsiasi dei suddetti inadempimenti e comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, senza che le ditte aggiudicatrici abbiano nulla a pretendere.

7. Garanzia fideiussoria

A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora il committente debba avvalersene in tutto o in parte.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. Prezzi

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, o di consegna se inferiore, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

9. Pagamenti

Le forniture sono verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del direttore di farmacia. Il Comune si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alle forniture menzionate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture presso la sede del Comune.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può costituire causa di risoluzione contrattuale da parte del fornitore.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.136/2010, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma precedente, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Qualora l'Appaltatore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, all'Appaltatore potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della legge n.163/2010.

11. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi

di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene che non vi siano rischi da interferenze e, quindi, si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 3 del 05.03.2008.

Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

12. Spese contrattuali e di pubblicità legale

Sono a carico della Ditta fornitrice tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (quali, a titolo esemplificativo, registrazioni in caso d'uso, diritti, bolli, ecc). A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17/12/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dal 1 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara; inoltre l'art. 26, comma 1 lettera a) e b) del decreto legge 24.04.2014 n. 668 (legge n. 89/2014) ha introdotto, a far data dal 01.01.2016, l'obbligo di rimborso a carico dell'aggiudicatario della spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Nazionale. Entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto gli aggiudicatari, in percentuale al lotto aggiudicato, dovranno provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti. Il Comune renderà comunque noto agli aggiudicatari l'esatto ammontare dell'importo dovuto a titolo di rimborso, comprensivo anche dei costi di eventuali avvisi relativi agli esiti di gara, proroghe e/o rettifiche del bando.

13. Legge regolatrice del contratto – Foro esclusivo

Il contratto è regolato dalla Legge italiana complessivamente intesa, nonché' dai provvedimenti dell'autorità Amministrativa competente nella specifica materia rivestenti carattere di norma vincolante per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il foro di Teramo.

14. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e particolare vigente in materia di farmaci e parafarmaci

Divieto di cessione del credito

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto. (Art. 1260 c.c.).